

**TRIBUNALE DI TREVISO**

Seconda Sezione Civile

C.S.

DECRETO DI OMOLOGA**CONCORDATO SEMPLIFICATO**

Il Tribunale di Treviso, nelle persone dei magistrati:

- dott. Bruno Casciarri Presidente rel.
- dott. Lucio Munaro Giudice
- dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice

Nel proc. rubricato al nr. promosso con ricorso depositato in data 23-01-2022 per l'ammissione alla procedura e per l'omologa del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 25-*sexies* e 40 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

da

con sede legale in

;

I. Con ricorso depositato in data 23-01-2023 la società

, Società o Ricorrente)

presentava domanda di ammissione alla procedura di concordato semplificato con richiesta di applicazione di misure protettive ai sensi dell'art. 54, co.2 primo e secondo periodo, CCI e di autorizzazione alla cessione dei rami di azienda prima dell'omologazione ai sensi dell'art. 25-*septies*, co.3, CCI.

Tale domanda scaturiva dal mancato esito positivo delle trattive della composizione negoziata, condotte con buona fede e correttezza, e dalla non praticabilità delle soluzioni per la risoluzione delle crisi come attestato nella relazione finale dell'esperto, dott. Alberto

Il Tribunale con decreto in data 24-01-2023, ritenuta la ritualità della proposta, fissava per l'omologa l'udienza del 9-05-2023, poi differita all'11-07-2023, nominava Ausiliario ex art. 68 cpc il prof. Paolo _____ confermava le misure protettive richieste e fissava i termini per il deposito delle relazioni/pareri di Ausiliario ed Esperto anche in ordine alla cessione dei rami di azienda ex art. 25-*sexies* co. 3 CCI.

Con ricorso in data 10-03-2023 _____ presentava istanza di integrazione e modifica del piano a seguito della seconda integrazione all'offerta di acquisto del ramo di azienda di _____ da parte di _____

Il Tribunale con decreto depositato in data 21-03-2023 autorizzava il trasferimento prima dell'omologa del _____ alle condizioni di cui _____ alla Nuova Offerta

In data 28-04-2023 la ricorrente provvedeva al deposito di una seconda istanza di integrazione e modifica del ricorso a seguito della all'Offerta Definitiva _____

Con decreto depositato in data 3-05-2023 il Tribunale rinviava l'udienza per l'omologazione all'11-07-2023 e con altro decreto sempre in data 3-05-2023 autorizzava in esecuzione del Piano di liquidazione di _____ come integrato con l'istanza 28-04-2023, il trasferimento prima dell'omologa del _____ alle condizioni di cui alla offerta "Definitiva _____ cessione poi avvenuta in data 5-05-2023.

La Ricorrente nelle more mutava la propria denominazione sociale in _____

L'ausiliario nel termine assegnato del 15-05-2023 provvedeva ad aggiornare la relazione ex art. 25-*sexies* co. 4 CCI del 10-03-2023.

Tempestivamente sono state presentate le seguenti opposizioni da parte dei creditori:

- Agenzia delle Entrate;
- _____
- _____
- _____

Si sono costituiti, inoltre, _____

_____ senza dispiegare opposizione ma solo precisando i propri crediti.

All'udienza dell'11-07-2023 la società insisteva per l'omologazione e per il rigetto delle opposizioni e i creditori Agenzia delle Entrate, _____

_____ instavano per il rigetto dell'omologa e l'accoglimento delle opposizioni.

II. Devono essere preliminarmente verificate le condizioni poste dall'art. 25-*sexies* CCI – norma a *ratione temporis* essendo il ricorso depositato il 23-01-2023 successivo alla data del 15-07-2022 di entrata in vigore del codice della crisi - per l'accesso alla procedura di concordato ser

II.1 la Ricorrente è un imprenditore commerciale diverso dall'imprenditore minore (art. 2, co. 1, lett. d, CCI), come emerge dai bilanci della Società relativi agli esercizi 2018, 2019 e 2020 (allegati sub A.1), oltre che dalle situazioni patrimoniali al 31.12.2021 e 30.09.2022 (doc. 3 e 4);

II.2 il Tribunale di Treviso è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27, co. 1 e 2, CCI, avendo sede legale, direttiva e operativa in e, quindi, nel circondario del Tribunale di Treviso;

II.3 la Società è in stato di insolvenza (intesa ex art.2.1 lett. a) CCI quale «... stato del debitore che si manifesta con inadempimenti ho altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni») come emerge dai bilanci, dalla complessiva documentazione prodotta, dalla relazione finale dell'Esperto e dal parere dell'Ausiliario;

II.4 all'esito della Composizione negoziata e nella relazione finale del 4-1-2023 l'Esperto ha dato atto che:

- le trattative nel corso della Composizione negoziata sono svolte secondo correttezza e buona fede;
- le trattative non hanno avuto esito positivo;
- non sono risultate praticabili le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, co. 1 e 2, lett. b), CCI.

Il dott. ha evidenziato (par. 3 della relazione 4-1-2023) che:

- la richiesta di accesso alla composizione negoziata è stata tempestiva consentendo così un altrettanto tempestivo avvio delle trattative, “...svilupate in un contesto di relazioni integre e contraddistinte da un considerevole tasso di reciproca affidabilità e disponibilità...”;

- vi erano state negoziazioni con 106 creditori per un'esposizione complessiva di E. 57,7 ml. (di cui 96 fornitori commerciali per E.14,1 ml., 9 creditori finanziari per E. 36,6 ml., 1 creditori finanziario, per E. 7 ml.);
- la società aveva coinvolto nelle trattative quali "*parti interessate*" tutti i soggetti che sarebbero risultati incisi dalla manovra finanziaria contemplata nel piano industriale e di risanamento, ovverosia tutti i creditori ai quali venivano proposte dilazioni di pagamento e/o rimodulazione delle condizioni in essere. La società prevedeva, infatti, di risolvere la crisi mediante un accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182 *bis* LF, 57 CCI) con almeno il 60% dei creditori e l'integrale soddisfacimento dei creditori non interpellati;
- a seguito delle negoziazioni venivano conclusi accordi con n. 91 fornitori per un'esposizione di E. 7,55 ml.;
- la trattativa con i creditori finanziari era giunta a uno stato particolarmente avanzato, con una moratoria di fatto riferita alla situazione al 30-9-2021;
- gli eventi negativi successivi (rialzo dei costi dell'energia e delle materie prime e persistente indisponibilità delle stesse, impatto della crisi russo-ucraina sui mercati di riferimento) non avevano consentito la conclusione dell'accordo ex 182 *bis* cpc e il rispetto del business plan, con un EBITDA negativo per E. 607 mila;
- le trattative con le parti interessate si erano svolte nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, nonché in regime di massima trasparenza con i creditori, di talché non si era mai manifestata la necessità, durante tutto il corso della composizione, di formulare istanza di applicazione di misure protettive ai sensi degli artt. 6 e 7 D.L. 118 /2021;

II.5 il ricorso è stato depositato nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione ex art. 17, co. 8, CCI ed è stato pubblicato nel Registro Imprese;

II.6 la società ricorrente ha prodotto la determina degli amministratori ex art. 120-*bis* CCI e la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 39, co. 1 e 2, CCI (Allegato A);

II.7 l'Esperto in data 10-3-2023 ha dimesso il parere ex art. 25-*sexies* co. 3 CCI, concludendo come i presumibili risultati della liquidazione concordataria indicati da nel ricorso appaiono verosimili e prudenziali e che, pur in assenza di garanzie

cauzionali prestate dall'offerente vanno sottolineate positivamente tanto le caratteristiche soggettive dell'offerente quanto le caratteristiche oggettive dell'offerta, in base alla quale il prezzo di compravendita risulterebbe corrisposto in misura largamente preponderante attraverso accollo liberatorio di debiti prededucibili, ipotecari e privilegiati generali ex articolo 2751 *bis* n. 1) cc.;

II.8 l'Ausiliario nella relazione ex art. 25-*septies* co. 3 CCI, integrata in data 15-5-2023, ha così concluso:

- il piano di concordato semplificato di che prevede un articolato processo di liquidazione, centrato sulla vendita di due rami aziendali e di ulteriori elementi del patrimonio, appare fattibile, in quanto aziendalmente coerente nelle configurazioni dei due rami, coerente con l'offerta pervenuta prima del ricorso e con le tempistiche previste, in ragione della tenuta economica e finanziaria della Società per il periodo previsto per il trasferimento del ramo di cui all'offerta;
- la proposta della Ricorrente non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore e ciò risulta nitidamente dall'analisi secondo logica economica differenziale, condotta tramite il raffronto tra i valori realizzabili mediante l'attuazione del piano concordatario e i corrispondenti valori altrimenti conseguibili nell'alternativa della liquidazione giudiziale.

III. La Società come prescritto dall'art. 25-*sexies* co. 1 CCI ha allegato alla domanda il piano di liquidazione, che contiene la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.

Il piano è stato modificato e integrato in data 10-3-2023 e 28-4-2023 e prevede:

- a. la gestione diretta fino all'inizio del mese di maggio 2023 funzionale a mantenere la continuità operativa propedeutica alla cessione in esercizio del ;
- b. la cessione di quest'ultimo sulla base dell'offerta definitiva in conformità alla disciplina di cui all'art. 25-*septies* co.3 CCI;
- c. la cessione del attraverso procedure competitive di vendita volte a valorizzare, in via prioritaria, il compendio unitariamente inteso (seppure in condizioni di consolidata assenza di operatività

- aziendale) e, in subordine, i singoli elementi patrimoniali nella prospettiva di una liquidazione atomistica;
- d. la liquidazione degli altri beni e diritti della Società non ricompresi nei rami d'Azienda ceduti (eventualmente anche i crediti non trasferiti in uno con il le rimanenze di magazzino non ricomprese nei rami aziendali, le partecipazioni nelle società
- e. l'apporto di finanza esterna per euro 30.000 da parte della
- al fine di assicurare un'eguale utilità in favore dei creditori chirografari ab origine e dei prelatizi interamente degradati, anche ai sensi dell'art. 25-*sexies*, co. 5, CCI;
- f. i risultati della liquidazione concordataria comparati con quelli della liquidazione giudiziale sono riportati nella tabella che segue (p. 9 seconda istanza di integrazione del 28-4-2023)

	Liquidazione giudiziale	Concordato Semplificato	Differenza
Immobilizzazioni immateriali	323.360	790.000	466.640
Beni immobili	6.182.800	6.642.500	459.700
Beni mobili	3.659.560	5.799.400	2.139.840
Rimanenze	2.980.822	5.517.833	2.537.011
Finanza Esterna	0	30.000	30.000
Effetti gestione diretta post deposito	0	(1.700.000)	(1.700.000)
Oneri gestione immobili	(950.000)	(700.000)	250.000
Compenso organi della procedura	(890.000)	(890.000)	0
Spese assistenza professionale	(390.000)	(1.080.000)	(690.000)
Oneri esecuzione	(250.000)	(2.800.000)	(2.550.000)

della procedura			
DIFFERENZIALE TOTALE		943.191	

IV. La proposta prevede la soddisfazione dei creditori, sempre nella prospettiva di comparazione dei due scenari, liquidazione giudiziale e concordato semplificato, nei termini di cui alla tabella che segue (pp. 10/11 seconda istanza di integrazione del 28-4-2023):

	Liquidazione giudiziale		Concordato Semplificato	
TOTALE ATTIVO	euro 28.430.509		euro 32.333.700	
GRADO DI PRIVILEGI O	Soddisfacimen to in valore assoluto	%	Soddisfacimento in valore assoluto	%
Predeuzioni	14.110.641	100%	17.100.641	100%
Privilegio ipotecario	5.936.960	100%	5.936.960	100%
Dipendenti (priv. ex art. 2751-bis n. 1 c.c.)	2.658.398	100%	2.658.398	100%
Professionisti /Agenti/Arti giani (priv. ex art. 2751- bis n. 2-3-5 c.c.)	1.939.588	100%	1.939.588	100%
SACE-MCC (priv. ex art. 9, co. 5, D.lgs. n. 123/1998)	3.784.923	44,78%	4.698.114	55,59%
Enti previdenziali (priv. ex art. 2753-2754 c.c.)	0	0%	30.000 (Finanza Esterna)	n.a. (120)
Erario II.DD. e IVA (priv. ex art. 2752, co. 1-3, c.c.)	0	0%	30.000 (Finanza Esterna)	n.a. (120)
Enti locali (priv. ex art. 2752, co. 4, c.c.)	0	0%	30.000 (Finanza Esterna)	n.a. (120)
Chirografari	0	0%	30.000 (Finanza Esterna)	n.a. (120)

V. In sede di omologa il Tribunale è chiamato ad effettuare, indipendentemente dalla presentazione di opposizioni, le verifiche richieste dall'art. 25-*sexies* CCI:

- 1: la verifica della regolarità del contraddittorio e del procedimento dal deposito della domanda;
- 2: la verifica che la proposta non sia in contrasto con norme imperative e il rispetto delle cause di prelazione;
- 3: la verifica della fattibilità del piano intesa quale non manifesta inettitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati (cfr. art. 47 co. 1 lett. a) CCI);
- 4: la verifica che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e che, comunque, assicuri un'utilità a ciascuno dei creditori.

V.1: nell'ambito del procedimento di concordato semplificato il contraddittorio appare regolare e sono state rispettate le norme relative al deposito della domanda.

In sede di opposizione all'omologa, solo il creditore _____ ha eccepito profili che attengono alla domanda di concordato mentre gli altri hanno sollevato contestazioni che involgono la procedura di composizione negoziata e che verranno esaminate nei paragrafi successivi.

_____ ha dedotto che la domanda di concordato manca di uno dei suoi requisiti, il deposito della documentazione richiesta dagli artt. 25-*sexies* c. 1 e 39 C.C.I.I. in quanto:

- l'elenco dei creditori riporta cifre completamente errate (e non verificate);
- la relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata manca del tutto, non essendo idonea quella risalente a 4 mesi prima del deposito della domanda.

L'eccezione non può trovare accoglimento.

La Ricorrente aveva depositato una situazione economica, patrimoniale e finanziaria (doc.A..4 ricorso) aggiornata al 30-9-2022 e, quindi, risalente a quasi 4 mesi prima del deposito del ricorso, ma con espressa riserva (pag. 47 del ricorso) di aggiornamento alla data di formale apertura del concorso dei creditori.

Ciò trova giustificazione nella situazione di continuità diretta, se pur finalizzata alla liquidazione in esercizio dei Rami di Azienda, con la difficoltà di aggiornamento dei

dati contabili sempre in divenire, e nei tempi estremamente ridotti per la risoluzione della crisi di

La Società ha allegato alla memoria dell'8-7-2023 (sub doc. 8) l'aggiornamento della situazione alla data di apertura del concorso.

Deve, poi, evidenziarsi che l'Ausiliario nel parere ex art. 25-*sexies* co.4 CCI ha dato atto, pur non essendo espressamente previsto dalla norma, di aver svolto per campionatura un'analisi sistematica sui saldi attivi e passivi che costituiscono la struttura patrimoniale dell'azienda in concordato, constatando l'affidabilità delle procedure di raccolta e trattamento dei dati aziendali del sistema informativo contabile e la mancata emersione di rilievi o aree di criticità (p. 209 parere 10-3-2023).

Nelle verifiche e successivi aggiornamenti il prof. _____ non ha segnalato problematiche relative ai dati contabili e alla ricostruzione del passivo.

_____ in sede di udienza non ha specificamente contestato l'aggiornamento da ultimo depositato da

V.2: i creditori oppositori non hanno eccepito la violazione di norme imperative o il mancato rispetto delle cause di prelazione né l'esame condotto dal Tribunale ha portato a rilievi officiosi.

Il solo creditore _____ ha eccepito che la proposta quanto alla finanza esterna non rispetta l'ordine dei privilegi atteso che deroga all'articolo 2741 cc. senza che vi sia il richiamo all'articolo 84.4 CCI da parte delle norme che regolano il concordato semplificato.

L'eccezione non tiene conto che l'apporto di E. 30.000,00 da parte di _____ (coniuge del Presidente e madre dei Soci di _____, quale finanza esterna che non incide sul passivo in senso incrementativo - qualificazione peraltro ammessa dalla stessa _____ -, non incontra i limiti degli artt. 2740 e 2741 cc. che hanno ad oggetto "i beni del debitore".

Si tratta, quindi, di attivo che non fa parte del patrimonio sociale ed è, come tale, liberamente distribuibile senza il rispetto della *absolute priority rule* (cfr. Cass. nr. 9373/2012 «*resta l'argomento che il terzo finanziatore può intervenire con mezzi propri a pagare i debiti del fallito senza dover sottostare alle regole del concorso. Ma ciò è vero alla condizione che l'intervento non comporti alcuna variazione dello stato patrimoniale del debitore, né all'attivo – giacché in tal caso i creditori non*

potrebbero essere privati dei diritti che in base alla legge essi vantano sul patrimonio del debitore – e neppure al passivo, con la creazione di poste passive per il rimborso del finanziamento, sia pure postergato e con esclusione del voto»).

V.3: la verifica della fattibilità del piano intesa quale non manifesta inettitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati (cfr. art. 47 co. 1 lett. a) CCI) è positiva.

Devono essere preliminarmente richiamate le conclusioni di cui al citato parere 10-3-2023 dell’Ausiliario, prof. Paolo Bastia, basate su un rigoroso e approfondito vaglio di tutti gli assunti del piano e della realtà aziendale di

Il prof. Bastia ha analizzato:

- le cause della crisi, nella sua genesi storica e per l’impatto degli eventi esterni, con il supporto dei bilanci di un ampio arco temporale;
- le vicende di maggior rilievo durante il percorso della composizione negoziata;
- l’evoluzione della Società e del gruppo di appartenenza;
- le numerose perizie concernenti marchio, immobili, macchinari, rimanenze, partecipazioni estere.

Ha evidenziato un quadro di elevata complessità aziendale, la persistenza della crisi, resa evidente dalla perdita in corso di procedura con un EBITDA negativo e l’esigenza di una tempestiva liquidazione.

Conclusivamente ha stimato che “ *il piano di concordato semplificato di che prevede un articolato processo di liquidazione, centrato sulla vendita di due rami aziendali e di ulteriori elementi del patrimonio, appare fattibile, in quanto aziendalmente coerente nelle configurazioni dei due rami, coerente con l’offerta pervenuta prima del ricorso e con le tempistiche previste, in ragione della tenuta economica e finanziaria della Società per il periodo previsto per il trasferimento del ramo di cui all’offerta, che è peraltro quello di maggiore rilevanza; essendo peraltro la Ricorrente in grado di aderire alle condizioni previste nell’offerta e nelle sue integrazioni*” (p.210 relazione).

Il giudizio positivo di fattibilità ha trovato obiettiva conferma nella circostanza che ante omologa, in data 5-5-2023, con successiva ricognizione in data 12-5-2023, l’Ausiliario, previa autorizzazione del Tribunale, ai sensi dell’art. 25-septies, co. 3 CCI ha dato esecuzione al trasferimento del principale Ramo d’Azienda della Società in Concordato (Ramo _____, con un organico di 114 dipendenti, sulla base

dell'offerta definitiva pervenuta da _____ migliorativa rispetto alle due precedenti.

Sempre dalle verifiche eseguite dall'Ausiliario è emerso che la Società ha condotto una gestione interinale assai soddisfacente, non solo evitando di arrecare pregiudizio ai creditori, nonostante il prolungarsi dei tempi di esecuzione della cessione del Ramo _____ ma contenendo le perdite cumulative di periodo al di sotto delle previsioni iniziale, con un EBITDA al netto degli oneri finanziari migliore di 100.000 euro circa (v. integrazione del parere ex art. 25-*sexies* co. 4 CCI del 15-5-2023).

Ne consegue che per quanto riguarda il principale asset, ancor prima dell'omologa, il piano è stato compiutamente realizzato, con un risultato migliore delle previsioni sia in termini di maggior corrispettivo derivante dalla cessione sia per i risultati della gestione con un netto incremento dell'EBITDA operativo nei mesi di marzo e aprile 2023.

Il piano di concordato attraverso il veicolo della continuità indiretta e in forza della celerità della vendita prima dell'omologazione ha consentito di salvare un business sano, con le seguenti ulteriori e positive ricadute, così sintetizzate dall'Ausiliario (p.34 integrazione 15-05-2023):

- la conservazione di 114 posti di lavoro, delle competenze tecniche e professionali, di una tradizione di 50 anni di vita aziendale, di un indotto importante;
- la continuazione e la rinnovazione di un rilevante parco di fornitori strategici, che hanno continuato a operare con la Società, come economicamente e finanziariamente dimostrato dai circa 10 milioni di euro di pagamenti ai fornitori per il primo semestre 2023: un parco fornitori strategici, che verosimilmente manterrà la continuazione e rinnovazione dei rapporti anche in futuro, unitamente alla continuazione dei rapporti che interessa circa 30 agenti commerciali.

Per la liquidazione dei restanti assets deve essere confermato il giudizio di fattibilità.

Il Ramo _____ potrà essere ceduto – come da piano - successivamente all'omologazione, tenuto conto della funzionalità industriale che il Ramo mantiene evidenziata dalle notizie circa la volontà dei lavoratori di costituire una società cooperativa finalizzata all'acquisizione e alla gestione in continuità del Ramo _____ utilizzando allo scopo le somme percepite come indennità dai 67 dipendenti, pari a euro 26.125 lordi per ciascuno, in forza dell'accordo sindacale sottoscritto con _____

Anche l'immobile industriale ha dimostrato di essere appetibile avendo la società presentato un'offerta, se pur al di sotto dei valori di stima.

Deve, infine, evidenziarsi che i valori di realizzo dei restanti assets sono quanto meno gli stessi di una ipotetica liquidazione giudiziale, senza trascurare che la procedura concordataria ha il vantaggio della celerità e della conservazione dei valori di complesso aziendale.

Anche l'Esperto nel parere ex art. 25-*sexies* co. 3 CCI del 10-03-2023 ha confermato che i presumibili risultati della liquidazione concordataria appaiono "verosimili e prudenziali" (p.28).

Il giudizio scaturisce da un attento vaglio critico delle singole poste dell'attivo, dei valori di stima operati dall'ing. Nicoletti per immobilizzazioni immateriali, immobili, beni mobili e rimanenze di magazzino e dal prof. Minetti per le partecipazioni, nonché delle rettifiche operate dalla Società.

Il quadro che ne emerge è di valutazioni ragionevoli e ispirate alla prudenza (in particolare per le partecipazioni e i crediti infragruppo), che hanno trovato poi parziale conferma nei valori delle cessioni già avvenute (così ad esempio per i macchinari carta del Ramo [redacted] parte delle rimanenze di magazzino e gli immobili del Ramo [redacted]).

Il creditore [redacted] ha eccepito la mancata inclusione nell'attivo delle quote di partecipazione di [redacted] in [redacted] e di altre partecipazioni estere e italiane, nel piano completamente azzerate.

Si tratta di obiezione che non coglie nel segno, atteso che l'integrale svalutazione di tutte le partecipazioni, eccetto la quota in [redacted] è ragionevolmente dettata dal principio di prudenza e non incide in alcun modo né sulla valutazione di fattibilità né sulla comparazione degli scenari (concordato v/s liquidazione giudiziale) dal momento che il Liquidatore così come il Curatore hanno il compito di cedere le partecipazioni attraverso vendite competitive finalizzate alla massimizzazione dei valori di realizzo.

V.4: la verifica che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e che, comunque, assicuri un'utilità a ciascuno dei creditori.

L'art. 25-*sexies*, co. 5, CCI prevede che il Tribunale ai fini dell'omologa verifichi che “*la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore*”.

La proposta di concordato, secondo il chiaro disposto della norma, deve quanto meno assicurare il raggiungimento di un risultato di equivalenza rispetto alle aspettative di soddisfo ritraibili dalla liquidazione giudiziale.

La più autorevole dottrina concorda sul rilievo che nella comparazione con lo scenario fallimentare/liquidazione giudiziale, il concordato semplificato non deve portare un danno per i creditori, ai quali deve essere garantito un trattamento economico per lo meno paritetico a quello di una liquidazione concorsuale.

In altre parole, non è necessario che il concordato semplificato comporti un *quid pluris* ma solo che non vi sia per i creditori un livello di soddisfazione inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione giudiziale, quale soglia minima.

La norma è dettata da un evidente *favor* per la soluzione concordataria, se pur in una prospettiva liquidatoria e in ipotesi di equivalenza dei risultati economico-finanziari netti delle due procedure, perché il concordato semplificato può esprimere un vantaggio qualitativo per i creditori in termini di maggiore rapidità procedurale e di riparto.

L'Ausiliario ha proceduto alla valutazione comparativa tra il piano concordatario e l'alternativa della liquidazione giudiziale nel parere ex art. 25-*sexies*, co. 4, CCII, del 10 marzo 2023.

La valutazione è stata aggiornata e rivista sulla base eventi successivi e dei dati della gestione interinale (in particolare l'avvenuta cessione in data 5 maggio 2023 del Ramo e le revisioni dei valori di stima da parte dell'ing. Nicoletti; v. integrazione del parere ex art. 25 *sexies* comma 4 CCI dell'Ausiliario del 15 maggio 2023).

È importante evidenziare che il perito l'ing. Nicoletti per i beni mobili aveva individuato due ipotesi di stima, la prima nella prospettiva della liquidazione atomistica, la seconda considerando il complesso dei beni in un'ottica sinergica quali beni produttivi organizzati, ancorché in temporanea interruzione della produzione (quest'ultimo criterio di stima aumenta i valori della liquidazione fallimentare).

Sia nel ricorso che l'Ausiliario nel parere hanno tenuto conto ai fini della comparazione della seconda ipotesi di stima che garantisce all'evidenza un confronto più rigoroso e prudentiale con i valori del concordato semplificato.

Tutte le valutazioni comparative, se pur con dati in evoluzione, hanno indicato un risultato in termini economici nettamente favorevole alla liquidazione concordataria. Per sintesi espositiva si riportano i risultati aggiornati di cui al parere dell'Ausiliario del 15 maggio 2023 di cui al prospetto di analisi redatto secondo logica economica differenziale (p.26):

A) FLUSSI PATRIMONIALI	DA	VARIAZIONI	LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	CONCORDATO SEMPLIFICATO	DIFFERENZIALE
Marchi (off.)			323.360	790.000	466.640
Immobile	(off.		2.308.600	2.700.000	391.400
Immobile)		(off.	1.631.700	1.744.000	112.300
Immobili ()			3.940.300	4.444.000	503.700
Beni Mobili (off.			2.248.780	4.275.000	2.026.220
Macchinari (off.			503.160	700.000	196.840
Rimanenze di Magazzino () (off.			1.856.235	4.900.000	3.043.765
<i>Totale offerta (esclusi gli elementi equivalenti)</i>			<i>8.871.835</i>	<i>15.109.000</i>	<i>6.237.165</i>
Immobile *			2.242.500	2.242.500	-
Beni Mobili (macchinari) *			907.620	907.620	-
Rimanenze *			1.124.587	1.124.587	-
Variazione attivo gestione data apertura concorso - 31.03.2023				-1.700.000	-1.700.000
Totale A			13.146.542	17.683.707	4.537.165
B) FLUSSI NON PATRIMONIALI					
Finanza esterna			-	30.000	30.000
Oneri di gestione immobili			-950.000	-700.000	250.000
Spese di Assistenza Professionale			-390.000	-1.080.000	-690.000
Oneri di esecuzione della Procedura			-250.000	-2.800.000	-2.550.000
<i>Totale B</i>			<i>-1.590.000</i>	<i>-4.550.000</i>	<i>-2.960.000</i>
TOTALI E DIFFERENZIALE COMPLESSIVO (A - B)			11.556.542	13.133.707	1.577.165
DIFFERENZIALE % (rispetto alla Liquidazione Giudiziale)					13,65%

Tale prospetto tiene conto dei valori di perizia assunti come parametri sia della liquidazione giudiziale che di quella concordataria, dell'avvenuta cessione del Ramo della cessione post omologa del Ramo (con identici valori per

VII.1.1: per non essere stata ADE coinvolta nelle trattative.

Il motivo non è fondato perché il piano originario prevedeva il pagamento integrale dei creditori estranei tra cui ADE; la trattativa, come attestato, dall'Esperto aveva riguardato i principali creditori incisi dalla manovra e non quelli che in base al piano sarebbero stati pagati integralmente.

VII.1.2: il finanziamento prededucibile era stato autorizzato dal Giudice il 22-12-21 prima della nomina dell'Esperto, a cui è demandata la risanabilità dell'impresa.

Il motivo non può trovare accoglimento: il decreto 22-12-2021 esamina questo profilo e lo ritiene non ostativo tenuto conto della diversa formulazione dell'art. 10 comma 3 DL 118/2021 rispetto all'art. 7 DL 118/2021, richiedendo solo quest'ultima norma in tema di conferma o modifica delle misure protettive e per l'adozione di misure cautelari l'accettazione dell'Esperto.

Nel decreto era disposta, inoltre, la nomina dell'Ausiliario a cui venivano demandate le valutazioni in ordine alla funzionalità degli atti alla continuità aziendale e alla miglior soddisfazione dei creditori.

ADE, pur notificata, non ha partecipato al procedimento, né ha proposto rituale reclamo, con la conseguente definitività del provvedimento.

VII.1.3: garanzie per il finanziamento bridge su tutti i beni sociali e anche sulle quote per importi eccedenti la finanza bridge, da 7 a 17 ml. (aspetti non rappresentati in modo trasparente ai creditori).

L'eccezione non può essere accolta perché ADE era stata regolarmente notificata e, quindi, posta nelle condizioni di partecipare ad entrambe i (sub)procedimenti per la concessione dei finanziamenti prededucibili, accedendo al fascicolo e a tutti i numerosi allegati tra i quali il _____ e il _____, che disciplinavano l'insieme delle garanzie che accompagnavano i finanziamenti.

ADE non ha presentato osservazioni in allora e i rilievi attuali sono tardivi e contrari ai doveri di leale partecipazione che gravano sulle parti nella composizione negoziata ai sensi dell'art. 4 comma 7 DL 118/2021.

I pregiudizi paventati appaiono, inoltre, solo potenziali perché mediante la cessione già avvenuta del Ramo _____ i finanziamenti prededucibili sono stati estinti e il pacchetto di garanzie, non utilizzato, è venuto meno avendo il finanziatore assentito alla liberazione.

Analoghi rilievi valgono per gli importi, che non veniva moltiplicati con l'accordo modificativo del contratto di finanziamento ma semplicemente il finanziatore

erogava un ulteriore tranche di E. 4,3 milioni, con la possibilità (poi non concretizzatasi) di incrementare il finanziamento fino a 20 milioni da erogare a valle dell'omologa dell'ADR e, quindi, successivamente alla composizione negoziata.

VII.1.4: effettuazione di operazioni straordinarie (non solo nel corso della composizione negoziata, ma anche prima) a danno dei creditori, in particolare:

- acquisto in data 13.1.2022 da parte di _____ di n. 8.807 azioni ordinarie detenute da _____ in _____ (società controllata dalla Ricorrente), per E. 650.00,00, di cui E. 150.000,00 versati in data 12.1.2022;
- a febbraio 2022 _____ ha erogato un finanziamento soci di E. 287.544,79 ad _____ funzionale al ripianamento di un debito commerciale nei confronti della stessa _____ successivamente convertito in equity (all'esito dell'operazione rinuncia al credito di E. 287.544,79, concede il finanziamento soci per pari importo e diviene socio al 100% si _____); nello stesso periodo _____ non pagava le imposte per E. 2,5 ml. + E. 5 ml. relativi alle precedenti annualità;
- acquisto del credito della partecipata spagnola _____ per E. 1 ml. e poi rinuncia allo stesso credito;
- garanzie nel 2021 alla banca finanziatrice di _____ per E. 10 ml;
- compensazioni infragruppo.

ADE, evidenziato che nel piano tutti i crediti verso le collegate vengono azzerati, ritiene sussistenti i presupposti per un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc. e di inefficacia ex art. 290 CCII

I motivi di opposizione non possono essere accolti.

In primo luogo, va evidenziato che la società ha posto in essere una completa e trasparente disclosure depositando la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94 comma 2 CCI compiuti nel quinquennio (v. allegato B del ricorso) come prescritto dall'art. 39 comma 2 CCI richiamato dall'art. 25-*sexies* co. 1 CCI.

La società nella memoria del 7-7-2023 ha spiegato le ragioni delle singole operazioni e l'assenza di profili di danno e/o di frode per i creditori.

In sede di udienza né ADE, né gli altri creditori hanno replicato.

Quanto all'acquisto in data 13.1.2022 da parte di _____ di n. 8.807 azioni ordinarie detenute da _____ in _____, deve escludersi che si tratti di atto di straordinaria amministrazione rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 94 c. 2 CCI, atteso che con l'atto di trasferimento del 13-1-2022 _____ acquistava il

3,0875% di _____ e non alienava “partecipazioni societarie di controllo” e che tale acquisto era atto meramente esecutivo del contratto stipulato il 22-06-2015 con _____

Il pagamento di E. 150.000,00 integrava solo la prima rata della concordata rateazione dell’importo complessivo dovuto di E. 650.000,00.

La complessa operazione di concessione nel febbraio 2022 da parte di _____ di un finanziamento soci di E. 287.544,79 a favore della controllata _____, non è avvenuta per cassa attraverso un effettivo pagamento ma mediante la conversione a finanziamento soci del credito commerciale che _____ aveva nei confronti di _____ per pari importo e successiva conversione in equity.

Non vi sono evidenze che il finanziamento in questione abbia danneggiato tenuto conto dei chiarimenti desumibili dal verbale del CdA della società del 10-2-2022 dove vengono spiegate le ragioni dell’operazione.

Per quanto riguarda le compensazioni infragruppo, deve evidenziarsi che l’azzeramento di tutti i crediti verso le collegate disposto da _____ nel piano risponde a una logica di rappresentazione prudenziale degli attivi e non implica in alcun modo una rinuncia avendo il Liquidatore Giudiziale il compito di procedere al recupero di dette somme.

L’opponente ADE a fronte delle spiegazioni fornite dalla società circa la logica delle operazioni (in particolare dell’accordo MPAASO stipulato con FLO in data 3-6-2021) e di compensazione infragruppo non ha dedotto alcunché.

L’art. 290 CCi richiede, infatti, ai fini della promovibilità da parte del Curatore di azioni di inefficacia di atti e contratti infragruppo che lo spostamento di risorse abbia realizzato un pregiudizio ai danni dei creditori e si ponga in contrasto con i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale di cui all’art. 2497 cc.

VII.1.5: mancata comparazione, nel corso della composizione negoziata, della proposta con il soddisfacimento ottenibile dalla liquidazione giudiziale e mancata indicazione degli effetti delle garanzie concesse a _____ in ipotesi di liquidazione giudiziale: nel caso di _____ i creditori non sono stati rappresentati né l’eventuale grado di soddisfazione nell’alternativa liquidatoria, né gli effetti della concessione dei finanziamenti prededucibili nell’ipotesi in cui la composizione negoziata non fosse andata a buon fine.

Il motivo di opposizione è infondato perché sia in occasione del primo finanziamento (Finanza Bridge) che del secondo (Nuova Finanza Bridge) vi era stata da parte della

ricorrente la prospettazione degli scenari alternativi, che l'Ausiliario aveva sottoposto a un approfondito lavoro di verifica e comparazione.

Il prof. Bastia aveva analizzato i tre scenari alternativi:

- a) scenario No-Finance, che stimava il valore di realizzo del compendio aziendale in esito a una vendita forzata in seno a una procedura concorsuale;
- b) scenario Piano, con concessione della Finanza realizzazione del piano;
- c) scenario NO-182 *bis* con concessione e cessione dell'azienda in continuità in assenza di accordo 182-*bis* LF;

concludendo per l'indiscutibile convenienza degli scenari b) e c) sullo scenario a).

L'Esperto nella relazione 30-6-2022 ha confermato, analizzando il profilo della funzionalità alla miglior soddisfazione dei creditori, la correttezza della ricostruzione prospettica dei tre scenari alternativi e, quindi, anche a fronte di un MOL negativo, la sussistenza di vantaggi derivanti dalla continuità aziendale e, per l'effetto, il maggior valore del compendio aziendale (rispettivamente di + E. 38,771 milioni rispetto allo Scenario No-Finance e + E. 13,930 milioni per lo Scenario No-182 *bis*).

Quanto alle garanzie concesse da a deve evidenziarsi che ai ricorsi erano stati allegati gli accordi e che, in ogni caso, la natura prededucibile del credito, con una massa mobiliare libera più che capente, consente di escludere la sussistenza di concreti profili di pregiudizio per i creditori.

Anche qui, deve ribadirsi che ADE, regolarmente notificata, non ha ritenuto di interloquire nel corso della composizione negoziata, presentando osservazioni o specifiche contestazioni in ordine alle valutazioni comparative dei tre scenari.

VII.2: carenza e infondatezza degli assunti per la verifica dell'assenza di pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale sotto il profilo della mancata valutazione delle utilità derivanti da azioni revocatorie e di responsabilità esperibili.

Il motivo non è fondato.

Quanto alle azioni revocatorie, non sono state individuate specifiche azioni la cui esperibilità possa variare in maniera significativa gli ampi margini di vantaggio della soluzione concordataria. Per le operazioni infragruppo a fronte delle deduzioni della Società non vi è stata una specifica contestazione che possa far ritenere che vi sia stato un danno alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento a norma dell'art. 2497 cc., né che dalla dichiarazione di inefficacia

possa trarsi qualche utilità tenuto conto dell'azzeramento del valore delle partecipazioni.

Quanto all'azione sociale di responsabilità - anche a prescindere della discussa applicabilità in via analogica dell'art. 115 CCI, norma dettata per il concordato liquidatorio con cessione dei beni, al concordato semplificato - l'assemblea degli azionisti di _____ con la delibera 19-5-2023 ha autorizzato il Liquidatore “ *...che verrà nominato ai sensi dell'articolo 25-septies, co. 1, CCI a promuovere l'azione sociale di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci e società di revisione legale pro tempore di _____ ai sensi degli articoli 2392, 2393 e 2407 Codice Civile e articolo 15 d.lgs. 39/2010 e/o delle diverse norme pro tempore applicabili, ove lo stesso ritenga ascrivibile a detti soggetti, singolarmente o congiuntamente, condotte illecite e foriere di danno per la Società; e 2) riunirsi nuovamente, su semplice istanza scritta del liquidatore - da presentare entro 12 mesi dal provvedimento di omologa definitiva e non reclamabile da parte del Tribunale di Treviso del concordato semplificato presentato dalla Società C.S. 1/2023 - che verrà nominato ai sensi dell'articolo 25-septies, co. 1, CCI, al fine di integrare la presente delibera con tutte le precisazioni ritenute necessarie al fine della piena validità della stessa per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci e società di revisione legale pro tempore di _____ ai sensi degli articoli 2392, 2393 e 2407 Codice Civile e articolo 15 d.lgs. 39/2010 e/o delle diverse norme pro tempore applicabili*”.

Tale autorizzazione rimuovendo qualsiasi ostacolo all'esercizio dell'azione di responsabilità da parte del Liquidatore equipara lo scenario della liquidazione concordataria a quello della liquidazione giudiziale, escludendo qualsiasi pregiudizio ai creditori dal momento che l'utilità ricavabile nelle due procedure è identica.

ADE eccepisce la carenza informativa nella proposta di concordato semplificato e nei pareri dell'Ausiliario e dell'Esperto in ordine al surplus che potrebbe derivare da un eventuale “prevedibile” esercizio provvisorio da parte del Curatore.

Lo scenario dell'esercizio provvisorio nel caso di _____ è solo ipotetico tenuto conto della complessità gestionale di un'impresa con quasi 200 dipendenti strutturata su stabilimenti con linee di produzione diverse, rilevanti costi fissi, di valori di EBITDA negativi per quasi tutto il corso del procedimento e dell'assenza di soluzioni diverse dall'offerta _____ per la cessione dell'azienda in esercizio oggetto di specifica verifica da parte dell'Ausiliario nel parere ex art. 25-septies co. 3 CCI del 10-3-2023.

In assenza di un'offerta, non vi è alcuna evidenza che l'esercizio provvisorio non arrechi pregiudizio ai creditori come richiesto dall'art. 211 co. 2 CCI anzi gli elementi desumibili dalle relazioni dell'Ausiliario, che ha verificato tutti gli aspetti dell'azienda e della sua crisi (v. in particolare il parere ex art. 25-*sexies* comma 4 CCI del 10-3-2023), dimostrano che vi è un'alta probabilità che il prolungarsi dell'attività d'impresa determini un sensibile aumento dei crediti prededucibili.

Deve, infine, rimarcarsi che lo scenario liquidazione giudiziale preso dalla Ricorrente quale termine di confronto con gli altri scenari non si riferisce alla liquidazione atomistica dell'attivo ma alla vendita unitaria del complesso in ipotesi di "*consolidata assenza di operatività aziendale*", in coerenza con il disposto di cui all'art. 214 comma 1 CCI e in una prospettiva, quindi, di maggior garanzia per i creditori.

L'ing. Nicoletti aveva, infatti, nell'ipotesi di realizzo liquidatorio espresso due valori, quello della liquidazione atomistica e quella del complesso dei beni in un'ottica sinergica, intesi ancora come sistemi produttivi organizzati se pur in temporanea interruzione della produzione.

in via prudenziale ha adottato il secondo criterio di stima che attribuisce un maggior incremento al valore di liquidazione.

VII.3: assenza di trasparenza nell'individuazione delle spese dei professionisti nella composizione negoziata e delle spese prededucibili e degli oneri di esecuzione nel Concordato semplificato: non è stato indicato l'ammontare del debito verso i professionisti che hanno assistito la società nella composizione negoziata, se siano stati pagati (ad esempio ci sono perizie datate 28.12.2022) e, di contro, quali "spese professionisti advisor" rientrino nell'importo di € 1.080.000, indicato in prededucazione nel concordato semplificato, e in cosa consistano le spese gestione procedura per € 1.800.000.

La ricorrente con il prospetto a pag. 35 della memoria 7-7-2023 ha indicato in maniera analitica il dettaglio delle singole voci di spesa per l'importo complessivo di E. 1.080.000, in relazione al quale l'Ausiliario nel parere del 10-3-2023 p. 173 non aveva mosso rilievi.

Ha, inoltre, chiarito che l'importo di E. 1.800.000 originariamente previsto per le spese di procedura è stato successivamente incrementato ad E. 3.600.000 (v. doc. 7 allegato alla memoria cit.) principalmente per effetto degli incentivi riconosciuti

nell'ambito degli accordi ex art. 411 cpc con il personale dipendente dello stabilimento di

A fronte dei suddetti chiarimenti, in sede di udienza ADE non ha sollevato contestazioni.

Non si rinviene, pertanto, alcun apprezzabile profilo di concreta lesione del principio di trasparenza e corretta informativa dei creditori.

VII.4: errati presupposti per qualificare le utilità assicurate a ciascun creditore.

ADE contesta che la soddisfazione dello 0,048% assicurata mediante la nuova finanzia di E. 30.000 ai chirografari ab origine e degradati e le altre utilità derivanti dalla continuità indiretta integrino il presupposto richiesto dall'art. 25-*sexies*, comma 5, CCI.

ADE rileva che i dipendenti potrebbero essere assunti anche in caso di cessione di azienda nella LG, come prevede l'art. 214 CCI e che la prospettiva della continuità è estranea al CP semplificato: ergo la valutazione comparativa è solo tra liquidazione nella LG e nel CP semplificato.

Il motivo non può essere accolto.

L'art. 25-*sexies*, co. 5, CCI dispone che ai fini dell'omologa la proposta è soggetta a una duplice verifica da parte del Tribunale:

- a. non deve arrecare pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;
- b. e, comunque, deve assicurare un'utilità a ciascun creditore.

Quanto al primo punto, basti osservare che il requisito è integrato quando la soddisfazione dei creditori nel concordato semplificato è quantomeno equivalente a quella della liquidazione giudiziale.

Più problematica è la perimetrazione del concetto di utilità, già in parte esaminata *supra* nel par. V.4.

Dal raffronto con la previsione dell'art. 84, co. 3, CCI, che in materia di concordato preventivo richiede "*un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile*", può desumersi che l'utilità in parola possa prescindere da un pagamento o da una minor spesa e risolversi in un qualche vantaggio per il creditore, ad esempio nella salvaguardia di un rapporto in corso di esecuzione, che con l'apertura della liquidazione giudiziale verrebbe meno.

Questa conclusione trova significativo conforto nella disciplina del concordato semplificato che, pur appartenendo alla categoria dei concordati liquidatori, non prevede alcuna soglia minima di soddisfazione dei creditori, con la conseguenza che la proposta non potrà di per sé solo essere rigettata in ragione del valore economico della stessa, purché vengano rispettati gli altri due presupposti, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e utilità per ciascuno dei creditori.

L'assenza di una percentuale minima di soddisfazione si ricollega nella prospettiva puramente liquidatoria alla circostanza che all'esito delle trattative e verificata l'impossibilità di soluzioni negoziali ai creditori non può essere riconosciuta un'utilità maggiore dei beni oggetto di cessione; nella prospettiva della continuità indiretta, come nel caso di [redacted] si spiega con il *favor* per la conservazione dell'impresa, dei rapporti con fornitori e dipendenti e anche della prosecuzione della riscossione tributaria.

La censura rivolta da ADE alla valorizzazione della continuità (indiretta) nel concordato semplificato non trova rispondenza nelle norme che lo disciplinano.

L'art. 25-*septies* CCI prevede espressamente il trasferimento dell'azienda o di uno o più dei suoi rami sia nella fase esecutiva ad opera del Liquidatore (comma 2) sia prima dell'omologa ad opera dell'Ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato e previa autorizzazione del Tribunale (comma 3).

La cessione del Ramo [redacted] in esercizio è stata autorizzata dal Tribunale ante omologa ed il trasferimento è avvenuto in data 5-5-2023 - e successivo atto ricognitivo in data 12-5-2023- a rogito notaio Talice senza soluzione di continuità all'attività d'impresa.

La continuità interinale, funzionale alla cessione, è stata valutata nel piano e verificata dall'Ausiliario come conveniente per i creditori perché ha garantito la miglior esitazione del compendio aziendale.

La comparazione dei tre scenari alternativi (liquidatorio, NO-182 *bis* e piano) ha, pur nelle fasi congiunturali della crisi di [redacted] e tenuto conto dei costi della continuità, sempre confermato la prevalenza della soluzione concordataria.

In conclusione, la proposta di [redacted] supera il vaglio richiesto dall'art. 25-*sexies* co. 5 CCI anche per il requisito dell'utilità assicurata a ciascun creditore, tenuto conto che la cessione in esercizio del Ramo [redacted] ha garantito la prosecuzione del rapporto di lavoro di 114 dipendenti, la continuazione o la possibilità di continuare i rapporti commerciali con fornitori e agenti e di garantire il flusso della riscossione tributaria,

anche a fronte di una percentuale pressoché irrisoria di soddisfazione dei crediti chirografari, assicurata dalla somma di E. 30.000,00 versata da terzi a titolo di finanza esterna.

Nella prospettiva liquidatoria ex ante, tutte queste utilità sarebbero azzerate, i creditori chirografari non percepirebbero nulla e anche la soddisfazione dei privilegiati sarebbe sensibilmente inferiore.

VIII. con la memoria 27-4-2023 ha eccepito:

VIII.1: l'improcedibilità e/o inammissibilità del concordato semplificato sul rilievo che faceva accesso allo strumento della composizione negoziata in data 26.11.2021, con accettazione della nomina dell'esperto dott. Alberto Cimolai in data 30.12.2021. Decorsi 180 giorni dall'accettazione dell'esperto, presentava richiesta di proroga di ulteriori 180 giorni, cui il dott. prestava il proprio assenso in data 08.07.2022. Il creditore (ora) non veniva sentito e non manifestava il consenso alla proroga come richiesto dall'art. 5 comma 7 DL 118/2021 (ora 17 co.7 CCI).

Il motivo è infondato.

L'opponente non tiene conto che l'art. 5 comma 7 DL 118/2021 (ora 17 co. 7 CCI) accorda la possibilità di proroga non solo quando *“tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi consente”* ma anche quando *“ la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale ai sensi dell'art. 7 e 10”*.

con il ricorso depositato in data 16-6-2021 aveva chiesto ex art. 10, D.L. n. 118/2021 l'autorizzazione a contrarre un finanziamento prededucibile ai sensi dell'art. 111 L.F. per un ammontare pari ad E. 4.300.000,00 alle condizioni indicate nell'allegato sub 3 Term Sheet del 16-6-2022 costituente accordo modificativo del contratto di finanziamento del 30-12-2022 tra e

autorizzava la società a contrarre il finanziamento richiesto.

La proroga del termine della composizione negoziata è avvenuta in forza di questa seconda ipotesi che integra una sorta di estensione automatica collegata al fatto il Tribunale abbia concesso misure protettive/cautelari o abbia autorizzato atti di particolare importanza (in senso conforme Consiglio di Stato Parere 13 maggio 2022 n. 832) senza la necessità dell'assenso dei creditori.

VIII.2. Sulla mancanza di “correttezza e buona fede” nella prosecuzione delle trattative: dopo l’accordo di febbraio 2022, _____ non riceveva aggiornamento sullo stato della composizione e sul mancato rispetto del piano di rientro, nonostante le richieste inviate a _____; da settembre 2023 [*recte* 2022] era evidente che la società era insolvente e non in grado di rispettare il *business plan*.

I primi rilievi attengono al piano dei rapporti diretti tra cliente e fornitore nell’ambito della continuità e non riguardano la trattativa che deve avvenire davanti all’Esperto. Dopo la conclusione dell’accordo del 15-2-2022, la trattativa era proseguita secondo i canoni di correttezza e buona fede attestati dall’Esperto con gli altri creditori, in particolare Banche e il finanziatore

Si tratta, quindi, di rilievi che non possono in alcun modo incidere sulla legittimità e regolarità della composizione negoziata.

L’aggravarsi della crisi di _____ el mese di settembre 2022 non poteva costituire ragione ostativa alla proroga del termine della composizione negoziata, intervenuta a giugno 2022, ed anzi proprio con la mediazione dell’Esperto la società aveva cercato negli ultimi mesi (il termine prorogato scadeva a dicembre 2022) di trovare una soluzione per salvaguardare la continuità in uno scenario di progressivo deterioramento per la concomitanza di fattori esogeni negativi (contrazione della domanda, aumento fortissimo dei costi dell’energia e delle materie prime, nonché difficoltà nell’approvvigionamento di quest’ultime; problemi produttivi legati al Covid).

VIII.3: sulla mancanza di “utilità a ciascun creditore” e della “causa concreta” del CP. _____ contesta la mancanza di trasparenza in ordine all’uso dei due finanziamenti prededucibili per complessivi E. 11,3 ml, evidenziando le ingenti perdite del periodo di gestione diretta in composizione negoziata e la mancata soddisfazione dei creditori quali enti previdenziali, Erario e chirografi destinatari dell’importo di E. 30.000,00;

_____ dubita, poi, che all’inizio della composizione negoziata sussistesse il presupposto del ragionevole perseguimento del risanamento dell’impresa.

Sulla ricostruzione della nozione di utilità per ciascun creditore si fa rinvio *supra* al paragrafo VII.4

Per il creditore ora deve poi evidenziarsi che nel corso della composizione negoziata erano stati eseguiti pagamenti per E. 215.015,23 (deduzione di non contestata) in una logica di prosecuzione dei rapporti di fornitura e che dopo la cessione del Ramo vi è la possibilità per il fornitore di riprendere/proseguire i rapporti commerciali con un'impresa risanata e ristrutturata. Tali aspetti integrano utilità che nell'ambito della liquidazione giudiziale il creditore e gli altri creditori non avrebbero in alcun modo conseguito.

Non colgono nel segno neppure le censure alla mancata trasparenza circa la destinazione dei finanziamenti prededucibili, dal momento che nella composizione negoziata l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria con i soli limiti posti dall'art. 9 e 12 DL 118/2021 non alla validità degli atti e dei pagamenti ma alla successiva non revocabilità e che i finanziamenti sono funzionali alla continuità aziendale e alla miglior soddisfazione dei creditori, requisiti espressamente esaminati e verificati in sede di autorizzazione.

Dalle plurime analisi condotte dall'Ausiliario in tempi diversi non sono emersi elementi circa operazioni distrattive o utilizzo dei fondi per finalità diverse dalla continuità.

VIII.4: sulla miglior alternativa della liquidazione giudiziale.

eccepisce che, non essendo l'offerta di di acquisto del ramo subordinata all'omologa ma solo alla presentazione della domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo in continuità indiretta, la comparazione tra i due scenari (LG e CP) doveva tener conto dello stesso valore di realizzazione per il ramo (ergo con un attivo per la LG di E. 32.373.660 e non di 28.870.399 e, quindi, con maggior soddisfazione per il creditore Sace dal 70,26% del CP al 91,44% della LG rettificata).

Il motivo non può trovare accoglimento perché la stima del valore dell'azienda nello scenario liquidatorio, pur considerando la vendita unitaria e non atomistica in coerenza con quanto dispone l'art. 214 co. 1 CCI, deve avvenire con riferimento alla data di apertura del concorso.

La vendita del Ramo è avvenuta nel contesto della soluzione concordataria ed è il risultato della negoziazione tra le parti condotta successivamente alla composizione negoziata e in funzione della domanda di concordato.

Non vi è alcuna evidenza che _____ avrebbe acquistato l'azienda e alle medesime condizioni anche in caso di apertura della liquidazione giudiziale.

Il mancato inserimento nel testo dell'offerta _____ (art. 5.5) del termine omologa è del tutto coerente con il fatto che l'offerta era sottoposta alla (sola) condizione sospensiva del deposito del ricorso per l'accesso al concordato preventivo.

Se fosse stata posta la condizione ulteriore dell'omologa, non sarebbe stato possibile procedere alla cessione del Ramo _____ a norma dell'art. 25-*septies* co. 3 CCI prima dell'omologa, come previsto nel piano.

IX. _____ con la memoria depositata il 28-4-2023 e l'integrazione del 30-6-2023 ha eccepito:

IX.1. di aver fornito in data 21-6-22 192 ton. di polistirene e di aver ricevuto solo la metà del corrispettivo, senza essere informata della composizione negoziata e di essere, pertanto, stata esclusa dalle trattative.

Il motivo è infondato tenuto conto che gli accordi con i 91 fornitori sono avvenuti nella prima fase della composizione negoziata e che nella seconda fase, per l'aggravarsi della crisi, _____ aveva ritenuto non più percorribile la soluzione dell'accordo 182 *bis* e, pertanto, non vi erano trattative che potessero coinvolgere

IX.2. l'inadeguatezza della comparazione con la prospettiva della liquidazione giudiziale, poiché _____ non ha preso in considerazione diversi parametri, che avrebbero potuto dare esito differente, tra cui la mancata inclusione delle quote di partecipazione di _____ in _____ e di altre partecipazioni estere e italiane (nel piano completamente azzerate). Vi sono, inoltre, criticità dell'offerta di _____ per il ramo _____

Il motivo non tiene in considerazione che la svalutazione delle quote di partecipazione è stata fatta dalla ricorrente in un'ottica prudentiale che non pregiudica in alcun modo una migliore allocazione di tali partecipazioni nell'ambito della liquidazione concordataria.

Questa considerazione vale anche per lo scenario della liquidazione giudiziale dove i valori di riferimento sono gli stessi; in caso di ipotetico miglior realizzo la comparazione tra i due scenari non cambia.

Quanto all'offerta basti osservare che è stata ritenuta non adeguata e che nel piano è prevista la cessione in forma unitaria del Ramo post omologa sulla base di vendita competitiva.

IX.3. assenza di un'utilità per ciascun creditore, posto che il piano liquidatorio sembra pensato a vantaggio solo dell'operazione di cessione di Ramo d'Azienda inizialmente pianificata con e con penalizzazione del Ramo

Nessuna trattativa con i fornitori per la prosecuzione dei rapporti commerciali; esiguità della somma di E. 30.000,00 a titolo di finanza esterna.

Sulla ricostruzione della nozione di utilità per ciascun creditore si fa rinvio *supra* al paragrafo VII.4.

Basti aggiungere che l'utilità data dalla prosecuzione dei rapporti con i fornitori non richiede uno specifico accordo con ognuno ma postula la possibilità per la vasta platea delle imprese che avevano rapporti commerciali con di riprendere le forniture, possibilità che scaturisce dalla continuità indiretta e dalla ristrutturazione del Ramo

Quanto al "vantaggio" esclusivo per il finanziatore deve escludersi che vi stato fin dall'origine il programma di cedere l'azienda a quest'ultimo.

La soluzione prospettata fino all'autorizzazione alla contrazione della Nuova Finanza a luglio 2022 era quella di un accordo 182 *bis* e della continuità diretta da parte di

Solo successivamente e con l'aggravarsi della crisi la soluzione in parola si è rivelata non percorribile, come ampiamente attestato dall'Esperto nella relazione finale, in particolare alle pp.18/20 dove analizza la non praticabilità di altre soluzioni (tra queste un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa ex art. 61 CCI).

La mancanza di altre offerte per il Ramo – condizione verificata in modo serio e rigoroso dall'Ausiliario quale atto prodromico alla cessione ex art. 25-*septies* co. 3 CCI – dimostra la convenienza dell'offerta e fa ragionevolmente escludere che vi sia stato un pregiudizio per i creditori.

IX.4. l'improcedibilità della proroga della composizione negoziata– associandosi all'eccezione proposta da per il mancato assenso.

Il motivo è infondato per le ragioni già esposte al par. VIII.1

X. con la memoria depositata il 28-4-2023 e con la memoria integrativa del 30-6-2023 ha eccepito:

X.1. l'inammissibilità della domanda di concordato proposta per il mancato deposito della documentazione richiesta dagli artt. 25-*sexies* comma 1 e 39 CCI in quanto:

- l'elenco dei creditori riporta cifre completamente errate (e non verificate);
- la relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata manca del tutto, non essendo idonea quella risalente a 4 mesi prima del deposito della domanda.

Il motivo è già stato esaminato *supra* al par. V.1, cui si fa rinvio.

X.2. la sussistenza di effettive possibilità di risanamento dell'impresa visto che:

- lo squilibrio tra l'attivo ed il passivo era enorme (circa 25 milioni di euro già al momento dell'apertura della composizione negoziata);
- gli accordi prevedevano solo una dilazione dei pagamenti, peraltro nella maggior parte dei casi di soli pochi mesi e comunque senza stralci dell'importo dovuto, che non avrebbe quindi ridotto l'esposizione passiva, già pari allora ad € 57.700.000,00.= secondo l'Esperto;
- anche nel corso della composizione negoziata ha continuato ad aumentare le perdite (a luglio 2022 ha fatto registrare un EBITDA negativo per € 607.000,00.=), aggravando il passivo da € 57.700.000,00.= all'inizio della composizione (vedasi la relazione dell'esperto - pag. 9) ad € 92.546.377,34.= al 30.9.2022;
- la procedura si è conclusa negativamente non perché i creditori abbiano rifiutato la proposta della ma perché quest'ultima non è stata in grado di formulare alcuna proposta.

Gli assunti su cui si fonda il motivo non sono corretti perché valorizza l'insuccesso delle trattative per dimostrare *ex post* che non vi era la possibilità di risanare l'impresa (*post hoc propter hoc*).

Quest'ultimo requisito è stato oggetto di verifica da parte dell'Esperto che ha attestato la sussistenza dei presupposti iniziali di accesso alla procedura e la percorribilità del risanamento.

Nel parere del 30-06-2022 il dott. Alberto Cimolai ha dato conto dell'andamento positivo delle trattative condotte dal 17-1-2022 con 106 creditori per un'esposizione

complessiva di E. 57,7 milioni, della sottoscrizione di accordi con 91 fornitori, precisando che le negoziazioni con i creditori finanziari e con 5 fornitori rilevanti finalizzate alla conclusione di un ADR ex art. 182 *bis* LF erano in uno stadio avanzato.

L'Esperto ha, inoltre, evidenziato "... come la tempestiva richiesta di accesso al presente procedimento abbia consentito un altrettanto tempestivo avvio delle trattative con i creditori, che si sono così sviluppate in un contesto di relazioni integre e contraddistinte da un considerevole tasso di reciproca affidabilità e disponibilità (a conferma della dell'efficacia del presente procedimento che, se avviato tempestivamente - dunque se correlato ad un'organizzazione aziendale dotata di un'appropriata capacità predittiva dell'equilibrio economico e finanziario prospettico - garantisce elevate probabilità di successo)" (p. 6 parere).

Anche l'Ausiliario nei due procedimenti per l'autorizzazione a contrarre nuova finanza aveva indagato *funditus* la prospettiva del risanamento.

Il prof. Bastia nella prima relazione concludeva per la diretta funzionalità del finanziamento prededucibile di 7 milioni di Euro alla prosecuzione della stessa attività d'impresa sia nella prospettiva della continuità temporanea (cfr. biennale ex art.11 comma 1 lett. a D.L. 118/2021) che di un risanamento durevole. L'ausiliario stimava che l'ottenimento della finanza ponte di 7 milioni di euro entro dicembre 2021 avrebbe consentito di evitare un danno grave e irreparabile alla continuità aziendale di permettendo il graduale ripristino fisiologico del ciclo degli approvvigionamenti e di conseguenza dei vari, interconnessi processi produttivi e commerciali funzionali a rigenerare il MOL e quindi l'autofinanziamento aziendale, innescando così i diversi circuiti economici e finanziari vitali per il funzionamento dell'impresa.

Veniva verificato anche il requisito della funzionalità alla miglior soddisfazione dei creditori in relazione al business plan (BP) 2021-2026 e alla prospettiva di accordo ex art. 182 *-bis* o 182-*septies* LF: la relazione del prof. Bastia confermava le assunzioni della ricorrente e conclude evidenziando le "ricadute virtuose" nella prospettiva della migliore soddisfazione dei creditori, in particolare era previsto che dal mese di marzo 2022 la società sarebbe tornata stabilmente a produrre un MOL positivo (in coerenza con il paragrafo 10.1 dell'Allegato al Decreto Dirigenziale 28-9-2021).

Analoghe considerazioni venivano svolte nella seconda relazione per l'autorizzazione all'ottenimento della finanza ponte di 4,3 ml. di Euro pur in un mutato contesto segnato da perdite rilevanti e da un peggioramento dell'EBITDA con la necessità per [redacted] di predisporre un nuovo business plan.

Le conclusioni cui giungeva il prof. Bastia sono le seguenti (p.76 relazione 30-6-2022):

- sussiste la funzionalità del finanziamento ponte alla continuità aziendale;
- sussiste anche il requisito della funzionalità del finanziamento alla migliore soddisfazione dei creditori in relazione al business plan aggiornato 2022-2026 e alla prospettiva di un accordo ex art. 182 *bis* o 182 *septies* l. fall.

In coerenza con il paragrafo 10.1 del protocollo è previsto un MOL positivo, al netto delle componenti straordinarie, nel corso della composizione negoziata (dalla seconda metà del 2022 e per gli anni successivi) e la nuova finanza ponte di 4,3 milioni assicura la miglior soddisfazione dei creditori in termini comparativi.

In caso di liquidazione (assenza di nuova finanza bridge) il mancato soddisfacimento dei creditori è calcolato in E. 38,771 milioni mentre in caso di erogazione e in assenza di successivo accordo di ristrutturazione e di nuova finanza aggiornata (ipotesi di continuità indiretta con cessione al 31-10-2022) il debito non soddisfatto si riduce a E. 13,93 milioni con un differenziale positivo di E. 24,841 milioni.

Dalle convergenti e plurime analisi di Esperto e Ausiliario emerge che ex ante la prospettiva del risanamento era percorribile e solo ex post, con l'aggravarsi delle condizioni di mercato, la prospettiva della continuità diretta su cui si fondavano i due business plan si era rivelata non praticabile.

I creditori coinvolti nella composizione negoziata e destinatari delle notifiche in ordine alla pendenza dei due procedimenti per la concessione dei finanziamenti prededucibili non avevano proposto osservazioni o opposizioni di sorta, tanto è vero che la società non si era neppure valsa della possibilità di richiedere misure protettive o cautelari.

X.3. assenza di correttezza e buona fede nelle trattative: [redacted] è divenuto nuovo fornitore di [redacted] nel giugno del 2022 senza essere informata della composizione negoziata; durante la composizione negoziata il passivo è aumentato da 57,7 a 96 ml. (ergo gestione non nell'interesse dei creditori); il finanziamento prededucibile non è stato utilizzato per pagare i fornitori, neppure quelli nuovi.

Il motivo non può essere accolto.

Come già diffusamente evidenziato nel paragrafo precedente a giugno 2022 le prospettive di superamento della crisi si fondavano sulla continuità diretta e sulla previsione di accordo con i principali fornitori e di pagamento per i non aderenti o per coloro che non erano stati coinvolti nelle trattative.

Solo successivamente con la rendicontazione dei risultati di luglio-agosto 2022 era emerso lo scostamento dalle previsioni di un EBITDA positivo a cui era subordinato l'ulteriore supporto finanziario in regime di continuità diretta.

Nei mesi successivi erano, quindi, venute meno le condizioni per il recupero del deficit patrimoniale attraverso accordi finalizzati allo stralcio dell'esposizione debitoria verso i fornitori e ceto bancario (v. relazione finale dell'Esperto, p. 20).

Quanto all'aumento del passivo nel corso della composizione negoziata, devono richiamarsi le considerazioni già svolte nel paragrafo V.4.

I risultati aggiornati di cui al prospetto di analisi redatto secondo logica economica differenziale dall'Ausiliario e riportato nel parere del 15 maggio 2023 (p.26) dimostrano che la soluzione concordataria, pur con le perdite accumulate nel periodo della continuità, assicura ai creditori una maggior soddisfazione nella percentuale di circa il 13,65%.

La questione della destinazione dei finanziamenti prededucibili è già stata esaminata al paragrafo VIII.3, cui si fa rinvio.

X.4. assenza del requisito dell'utilità per ciascun creditore:

Il motivo deve essere respinto per le ragioni già esposte nei paragrafi VII.4 e IX.3.

X.5. la proposta non rispetta l'ordine dei privilegi atteso che deroga all'art. 2741 cc. senza che vi sia il richiamo all'art. 84 comma 4 CCI da parte delle norme che regolano il CP semplificato.

L'eccezione è già stata esaminata nel paragrafo V.2, cui si fa rinvio.

X.6. sono stati effettuati pagamenti per forniture anteriori mentre le forniture in costanza di composizione, che hanno permesso la continuità, non sono state saldate. Ergo i finanziamenti prededucibili sono serviti a estinguere debiti pregressi e pertanto i pagamenti effettuati non sono coerenti con la continuità aziendale, l'andamento delle trattative e le prospettive di risanamento al momento in cui sono stati compiuti.

Si tratta, quindi, di pagamenti revocabili ex art. 166 comma 2 CCI, con la conseguenza che lo scenario liquidatorio deve tener conto di tali importi, fino ad E. 10.000.000 (v. memoria integrativa 30-6-23).

Il motivo è infondato per le ragioni già esposte nel paragrafo VIII.3.

Le doglianze ulteriori in ordine al pagamento di fornitori ante composizione negoziata sono del tutto generiche e non documentate, così come la deduzione del tutto indimostrata di pagamenti revocabili fino a 10 ml. di Euro.

In conclusione, le opposizioni presentate devono essere rigettate e, verificata la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 25-*sexies* comma 5 CCI, deve essere omologato il concordato semplificato proposto da _____ con il ricorso depositato il 23-1-2023. Al rigetto delle opposizioni stante la natura contenziosa del giudizio di opposizione all'omologa (v. Cass. nr. 05127/2022) segue la condanna degli opposenti Agenzia delle Entrate, _____ alle spese, che si liquidano in 8.434,00 oltre 15% spese generali, cpa e iva a carico di ciascun patrocinio, (considerati quali parametri il valore indeterminato e la complessità alta per le fasi di studio, introduttiva e decisoria).

PQM

Visto l'art. 25-*sexies* comma 5 CCI

RIGETTA

le opposizioni presentate da Agenzia delle Entrate,

OMOLOGA

il concordato semplificato di _____ (già _____) di cui al ricorso depositato il 23-1-2023

CONDANNA

Agenzia delle Entrate, _____ al pagamento a favore della _____ delle spese, che liquida in 8.434,00 oltre 15% spese generali, cpa e iva a carico di ciascun patrocinio,

NOMINA

Liquidatore il dott. Sante Casonato

NOMINA

Componenti del Comitato dei Creditori:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

CONFERMA

la nomina dell'Ausiliario nella persona del prof. Paolo Bastia

DISPONE

quanto all'esecuzione che il concordato venga attuato nel rispetto delle regole di trasparenza, pubblicità e competitività proprie della disciplina concorsuale, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 (richiamato dall'art. 25 *sexies*, ultimo comma, CCII) e 114 (richiamato dall'art. 25 *septies*, primo comma, CCII) CCII.

Il Liquidatore provvederà:

- alla cessione dei beni della società;
- ad acquisire alla procedura la disponibilità delle somme messe a disposizione a titolo di finanza esterna;
- a consolidare lo stato passivo della società;
- alla liquidazione con l'autorizzazione del Comitato dei Creditori e il visto del GD, previo esperimento di procedure competitive, dei beni tutti con le modalità di cui all'art. 114, co. 4 CCII (compresa la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche di cui all'art. 490 almeno 45 giorni prima della data prevista per la presentazione delle offerte);
- a porre in essere gli atti di ordinaria gestione (compresi i pagamenti di debiti incontestati o correnti), senza alcun vincolo o limitazione, salva la necessità di previa autorizzazione del Comitato dei Creditori per conferire incarichi a professionisti di ogni genere, sottoponendo all'approvazione del Comitato anche i relativi accordi sui compensi dovuti per quell'attività;
- a depositare le somme incassate in un apposito conto bancario, provvedendo al pagamento dei creditori concorsuali secondo quanto previsto nella proposta e nel piano, previa redazione di un progetto distributivo da sottoporre all'approvazione del Comitato dei Creditori e comunicato al GD;

- a norma dell'art. 114, co. 5 CCI con periodicità semestrale a comunicare all'Ausiliario le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione, accompagnate dal conto della sua gestione e dagli estratti conto dei depositi bancari relativi al periodo. L'Ausiliario trasmetterà copia della relazione del Liquidatore, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne depositerà una copia presso la cancelleria del Tribunale;
- conclusa l'esecuzione del concordato, il Liquidatore comunicherà all'Ausiliario un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della gestione e dagli estratti conto del conto bancario o postale; l'Ausiliario ne darà notizia unitamente alle sue osservazioni al pubblico ministero e ai creditori e ne depositerà una copia presso la cancelleria del Tribunale;
- al deposito delle somme dovute ai creditori che non si presentano o sono irreperibili secondo quanto prescritto dall'art. 232 co. 4 CCI.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art. 45 CCI e per la comunicazione alle parti, al Liquidatore e all'Ausiliario.

Deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023

Il Presidente
Bruno Casciarri